

IL LAVORATORE PUÒ CONOSCERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

LA LEGGE SULLA TRASPARENZA PREVALE SUL DECRETO SULLA SICUREZZA

Tar Sicilia 799/2003 da CITTADINOLEX del 26/6/2003

Il lavoratore che chiede di avere una copia del documento sulla valutazione dei rischi ha diritto ad ottenerla. E' questo il principio affermato dal Tribunale amministrativo per la Sicilia, con una sentenza depositata il 13 maggio 2003. I giudici amministrativi hanno accolto un ricorso presentato da una docente, che si era vista rifiutare una domanda di accesso agli atti, riguardante la documentazione che viene predisposta dal dirigente scolastico per valutare i rischi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 626/94. La stessa norma, peraltro, prevede che la pubblicità del documento dei rischi possa essere soddisfatta anche affiggendone all'albo una parte. Ma il Tribunale amministrativo ha ritenuto che questa prescrizione non possa annullare gli effetti della legge sulla trasparenza amministrativa, che dispone la facoltà di accedere agli atti amministrativi da parte di tutti i soggetti portatori di interesse giuridico qualificato. Come, per esempio, il lavoratore in servizio nell'unità produttiva a cui si riferisce il documento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II 799/2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990

sul ricorso n.2640/2002 R.G., sezione II, proposto da G. M. C. rappresentata e difesa dall'avv. D. C., elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio dell'Avv. G. L.;

CONTRO

l'Istituto professionale per i servizi alberghieri - IPSSARTC (...) in persona del Dirigente Scolastico pro - tempore, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

E NEI CONFRONTI

di S.A. in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri - IPSSARTC - (...), rappresentata e difesa dall'Avv. A. P. presso il cui studio, in Palermo via Manin n. 7, è elettivamente domiciliata - interveniente;

PER L' ANNULLAMENTO

del silenzio rifiuto ex art. 25 della legge n. 241/1990 [1], formatosi in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 24.4.2002 finalizzata ad ottenere copia integrale del documento rischi adottato dall'istituto ai sensi della l.n. 626/1994 [2].

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visto l'atto di intervento proposto da S.A.;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore il referendario Luca MORBELLI;

Udito alla camera di consiglio del 16 gennaio 2003 l'Avv. A.P. per l'interveniente e l'Avvocato dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

PREMESSO

- che la ricorrente, delegato sindacale GILDA per il personale insegnante dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri – (...) ha richiesto, con istanza depositata in data 24.4.2002, copia integrale del Documento dei rischi di cui alla legge n. 626/1994;
- che il predetto istituto non ha provveduto entro i termini previsti a quanto richiesto dalla ricorrente;
- che quest'ultima con il ricorso proposto ha chiesto l'annullamento del silenzio - rifiuto formatosi ex art. 25 della legge n. 241/1990;
- che nella camera di consiglio del 16 gennaio 2003 la difesa dell'amministrazione e dell'interveniente hanno chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato;

CONSIDERATO

- che la ricorrente ha rispettato le procedure ed i termini di cui all'art. 25 l. 241/1990 ed in particolare ha motivato sufficientemente la richiesta con il riferimento alla propria qualità di dipendente dell'istituto;
- che la stessa ha interesse a conoscere il documento richiesto in quanto inerente ad interessi essenziali della persona quali la tutela preventiva della salute;
- che il particolare regime di pubblicità del documento rischi, previsto dagli artt. 19 comma 5 [3] e 4 comma 3 della l. 626/1994 [4], sostanziandosi nella visione integrale riservata ai soli responsabili dei rischi e nell'affissione all'albo, limitatamente ad alcune parti dello stesso, non esclude la possibilità di una sua conoscenza integrale ai sensi della legge n. 241/1990 ma costituisce informazione preliminare tale da mettere in condizione i lavoratori interessati di ottenerne la visione integrale o l'estrazione di copia, non sussistendo alcun interesse meritevole di tutela che si contrapponga alla piena ostensibilità del documento;
- che, pertanto, le giustificazioni addotte dal Dirigente dell'istituto in data 5.6.2002 non costituiscono motivazione valida per escludere il diritto di accesso;
- che, conseguentemente, va accolto il ricorso in epigrafe e dichiarato l'obbligo dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri (...) di rilasciare i documenti indicati nell'istanza di che trattasi;
- che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe, ordina all'Istituto professionale per i servizi alberghieri (...), in persona del dirigente scolastico pro-tempore, di rilasciare alla ricorrente gli atti dalla stessa richiesti con l'istanza di cui in narrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2003 in Camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Filippo Giamportone, consigliere

Luca Morbelli, referendario, estensore.

Presidente

Estensore

Segretario

Depositata in Segreteria addì 13.5.03

Il Segretario A. Nalbone

NOTE

[1] Dispone la facoltà, per il soggetto che abbia subito il diniego di atti amministrativi, di chiedere l'intervento del difensore civico o di ricorrere al Tar. Il ricorso può essere presentato anche senza l'avvocato.

[2] E' il testo normativo che regola la sicurezza sul lavoro.

[3] Ecco il testo del comma 5: «Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o)».

[4] Il comma 3 recita così: «Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva».